



COMUNE DI MONTORSO VICENTINO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO**

(testo definitivo approvato con Deliberazione consiliare n. 18 del 30.05.2023)

INDICE

Art. 1 – Finalità del servizio

Art. 2 - Destinatari del servizio

Art. 3 - Modalità di organizzazione del servizio

Art. 4 - Copertura temporale del servizio

Art. 5 - Sicurezza e punti di fermata

Art. 6 - Modalità di utilizzo del servizio – comportamento a bordo

Art. 7 - Obbligo dell'accompagnatore e dei genitori per la scuola dell'infanzia

Art. 8 - Modalità di adesione al servizio

Art. 9 - Determinazione della tariffa

Art. 10 - Modalità di pagamento della tariffa

Art. 11 - Esenzioni

Art. 12 - Mancato pagamento della tariffa

Art. 13 - Rinuncia al servizio

Art. 14 - Iscrizione in corso d'anno

Art. 15 - Rimborso di tariffe pagate

Art. 16 - Dati personali e sensibili

Art. 17 - Pubblicità Regolamento

Art. 18 - Rinvio

ART. 1- FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico è istituito nell'ambito della legislazione nazionale e regionale vigente come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e con le effettive disponibilità di bilancio.

Il presente servizio mira a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico degli alunni che frequentano la scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria e la scuola Secondaria di 1° grado, in particolare per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

Il trasporto scolastico è improntato a criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità.

ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il Comune organizza il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni di cui all'art. 1 e consiste nel trasportare i bambini dalle fermate distribuite sul territorio comunale fino ai plessi scolastici e ritorno, a mezzo scuolabus.

In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sui vari scuolabus saranno redatte, all'inizio di ogni anno scolastico, graduatorie che terranno conto dei seguenti requisiti in ordine decrescente di importanza:

- a) residenza nel Comune di Montorso Vicentino;
- b) distanza dell'abitazione dalla scuola.

In ogni caso, eventuali situazioni particolarmente problematiche di carattere familiare saranno di volta in volta valutate dall'ufficio competente.

ART. 3 - MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è gestito in appalto da ditta esterna sulla base di un capitolato che ne stabilisce l'intera organizzazione. Al Comune rimangono in capo la titolarità e la programmazione del servizio, le responsabilità sul controllo, la vigilanza sul buon andamento del servizio stesso, le iscrizioni, le tariffe e le eventuali agevolazioni.

Il servizio viene reso all'interno del territorio comunale secondo quanto previsto dal calendario scolastico ed in base agli indirizzi delle scuole, agli orari delle lezioni ed ai luoghi di residenza degli alunni, percorsi standard e fermate di salita e discesa dei bambini nel tragitto fermata-scuola e viceversa.

I percorsi delle linee di trasporto vengono stabiliti all'interno del capitolato e sulla base delle iscrizioni degli utenti, tenendo conto delle esigenze della globalità dei richiedenti, della sicurezza e dell'efficacia del servizio.

2. Prima dell'inizio dell'anno scolastico il Comune comunicherà agli utenti percorsi ed orari stabiliti; qualora per mancate iscrizioni, ritiri in corso d'anno o nuove richieste dovesse rendersi necessario ridefinire i percorsi delle linee, ne verrà data comunicazione agli utenti interessati.

Sono previste per ogni utente due corse giornaliere e non sono ammessi ulteriori percorsi, se non in deroga per eventi eccezionali e per motivi di sicurezza.

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare a carico dell'utente del servizio prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico e dopo la discesa dallo stesso.

ART. 4 - COPERTURA TEMPORALE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto è assicurato per tutta la durata dell'anno scolastico secondo gli orari delle normali attività didattiche comunicati dalle singole scuole. In caso di sciopero degli addetti al trasporto scolastico, sarà cura del Comune segnalare alle scuole la data dello stesso.

In caso di sciopero del personale scolastico, i Dirigenti scolastici dovranno comunicare al Comune, con congruo anticipo, se il servizio debba essere erogato o meno. Il servizio di trasporto scolastico non è previsto nei giorni dedicati agli esami di fine anno.

ART. 5 – SICUREZZA E PUNTI DI FERMATA

1. Lo scuolabus si ferma di norma, ed ove possibile, sulla destra della carreggiata stradale e al di fuori della sede stradale in modo da facilitare lo stazionamento degli alunni, la salita e la discesa; non può accedere a strade di proprietà privata. I tempi di fermata degli scuolabus sono solo quelli strettamente necessari alla salita e alla discesa, per evitare rischi e pericoli di sicurezza.

Lo scuolabus riparte dopo che gli alunni si siano seduti e, se discesi, dopo che gli alunni si siano allontanati dal mezzo e che si siano chiuse le porte.

2. L'ufficio comunale competente, sentita la ditta appaltatrice, provvede a definire la localizzazione delle fermate lungo gli itinerari tenendo conto:

- dell'organizzazione del servizio e in particolare delle risorse umane e dei mezzi in dotazione;

- dei tempi necessari a percorrere i singoli itinerari;
- della localizzazione degli utenti lungo gli itinerari;
- delle esigenze di sicurezza a tutela dei minori.

All'inizio di ogni anno scolastico il trasporto sarà effettuato, di norma, lungo gli itinerari e con le fermate individuate l'anno precedente.

Sulla scorta dei criteri indicati ai commi precedenti, gli itinerari e la localizzazione delle fermate potranno essere opportunamente modificati di anno in anno. Itinerari e localizzazione delle fermate sono comunque sempre in visione presso gli uffici comunali.

3. Il percorso degli scuolabus si snoda principalmente all'interno del territorio comunale, ma può prevedere sconfinamenti motivati dalla necessità di percorrere i tragitti più brevi e vantaggiosi per il servizio. Gli orari del servizio sono prestabiliti e tengono conto dell'esigenza dell'intera collettività e non del singolo utente.
4. È ammesso l'utilizzo specifico del servizio di trasporto per attività extra scolastiche, come ad esempio per le gite scolastiche, da decidere preventivamente con l'Amministrazione; in tal caso l'ufficio competente predispone apposita modulistica per la richiesta.

ART. 6 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO – COMPORTAMENTO A BORDO

Nell'orario di servizio gli autisti sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia. Gli alunni che utilizzano il servizio devono tenere un comportamento corretto, civile e dignitoso, in modo da non disturbare e arrecare danni agli autisti, agli altri alunni, a persone e cose. Durante la permanenza sugli scuolabus gli alunni devono:

- salire ordinatamente sullo scuolabus e occupare correttamente il posto a sedere
- stare sempre seduti fino alla propria fermata
- non sporgersi e non gettare oggetti dai finestrini
- non danneggiare i sedili o altre parti dello scuolabus
- mantenere un comportamento corretto, evitando di dare disturbo al conducente
- evitare atti che possano comportare pericoli per sé e per gli altri
- tenere un comportamento rispettoso degli altri utenti, evitando atteggiamenti prepotenti o maleducati
- evitare schiamazzi
- ascoltare e rispettare le disposizioni del conducente e di eventuali accompagnatori - fare attenzione alla strada quando si scende dallo scuolabus.

In caso di comportamento scorretto, ferma restando l'eventuale responsabilità civile che si potesse riscontrare a carico dei genitori ai sensi di quanto previsto all'articolo 2048 del Codice Civile, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

- utilizzo del richiamo verbale verso il minore da parte dell'autista o dell'accompagnatore;
- segnalazione formale del comportamento scorretto del figlio, da parte del competente ufficio comunale, alla famiglia;
- segnalazione formale al Dirigente scolastico della scuola frequentata dall'utente;
- sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo;
- interruzione definitiva dell'utilizzo del servizio, dopo più segnalazioni scritte, senza alcun rimborso per il periodo eventualmente non usufruito.

I danni causati agli automezzi, agli altri utenti o a terzi a causa del comportamento scorretto degli utenti minori saranno risarciti dai genitori degli utenti responsabili previa comunicazione formale.

ART. 7 - OBBLIGO DELL'ACCOMPAGNATORE E DEI GENITORI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

1. Il servizio di accompagnamento scuolabus può essere effettuato in forma diretta o in affidamento a terzi, anche utilizzando i volontari civici iscritti all'apposito registro. E' obbligatoriamente garantito solo per i bambini della Scuola dell'Infanzia (ex art. 2 D.M. 31.01.1997).

Gli accompagnatori dovranno garantire l'ordinato comportamento dei bambini durante il tragitto, curando in particolare che gli stessi rimangano seduti ai posti assegnati al fine di salvaguardare la loro incolumità.

L'accompagnatore deve altresì curare la sicurezza dei bambini nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo. L'accompagnatore è responsabile dei bambini durante il tragitto dello scuolabus fino all'arrivo alla fermata e al plesso scolastico dove il bambino sarà lasciato.

Il genitore o l'adulto delegato ha l'obbligo di essere presente con puntualità alla fermata per accogliere il figlio.

2. Resta inteso che qualora, straordinariamente, l'accompagnatore non trovi alla fermata alcun familiare o adulto delegato cui consegnare il bambino, dovrà avere cura di trattenerlo sullo scuolabus riportandolo al plesso scolastico dove dovrà garantire la custodia fino alla consegna ai genitori o a chi ne fa le veci, i quali dovranno essere opportunamente avvisati. Tale inconveniente dovrà verificarsi saltuariamente e per

giustificati motivi, poiché a seguito di più episodi, il Comune, previa comunicazione formale alla famiglia, provvederà ad interrompere il servizio nei tempi e nei modi ivi stabiliti per l'intero anno scolastico. Sarà pertanto cura dell'accompagnatore avvisare il Comune ogni qualvolta si verifichi tale situazione, fornendo il nominativo dell'inadempiente.

ART. 8 - MODALITA' DI ADESIONE AL SERVIZIO

1. Le famiglie interessate ad usufruire del servizio dovranno farne richiesta in concomitanza alle annuali iscrizioni a scuola entro il mese di gennaio, per poterne usufruire l'anno scolastico successivo. A tal fine è predisposto apposito modulo.

L'iscrizione si intende accolta, salvo diversa comunicazione da parte dell'ufficio comunale competente da effettuarsi prima dell'inizio dell'anno scolastico. L'iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate tempestivamente all'ufficio comunale competente in forma scritta prima dell'inizio dell'anno scolastico scaricando l'apposito modulo dalla pagina del sito del Comune - sezione "trasporto scolastico".

2. Le iscrizioni fuori termine potranno essere accolte con il criterio della data di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune e compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo, in relazione a ciascun percorso stabilito e sempre che non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabiliti.

Ogni variazione, quale ad es. il cambiamento di residenza o di tragitto, dovrà essere comunicata tempestivamente e in forma scritta all'ufficio comunale da parte della famiglia interessata, scaricando l'apposito modulo dalla pagina del sito del Comune - sezione "trasporto scolastico".

E' consentita l'iscrizione in corso d'anno alle condizioni previste dall'art. 14 del presente Regolamento.

3. Saranno attivati controlli a campione secondo criteri di imparzialità e trasparenza ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ed in tutti i casi in cui emergano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate in sede di iscrizione.

La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa di contribuzione per il parziale rimborso dei costi è determinata in coerenza con gli indirizzi e le previsioni di bilancio.

2. Le famiglie dei bambini utenti del servizio concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale attraverso il pagamento di tariffe, le cui entità vengono annualmente determinate dalla Giunta comunale; la stessa si riserva ogni anno (anche con deliberazione non contestuale alla precedente) di definire eventuali agevolazioni tariffarie utilizzando lo strumento dell'ISEE previsto dal D.lgs. 159 del 2013 e sue successive modifiche. Qualora la Giunta accolga le agevolazioni e la famiglia intendesse chiedere la tariffa ridotta, ogni interessato è tenuto a fornire il calcolo dell'ISEE aggiornato all'ultimo reddito disponibile. In caso di accertata non conformità da parte degli uffici competenti del valore ISEE dichiarato nella richiesta di agevolazione o dell'attestazione ISEE, l'utente che ha già ottenuto l'applicazione delle riduzioni e/o delle agevolazioni decade dalle medesime con effetti a decorrere dalla loro attribuzione. In tale caso l'utente sarà tenuto a versare la tariffa massima per tale periodo ed incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

3. La retta del trasporto deve essere corrisposta indipendentemente dalle giornate di utilizzo e dal tragitto. Non sono previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruissero del trasporto in modo parziale, ad esempio solamente per alcuni giorni della settimana; non sono accettate assenze per motivi personali non comprovate da idonea certificazione medica.

ART. 10. - MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA

In sede di richiesta di utilizzo del presente servizio verrà chiesto ai genitori (o a chi fa le veci del minore) di optare per il pagamento rateizzato in tre moduli (entro il mese di settembre, entro il 15 dicembre ed entro il 15 marzo) o per il pagamento annuale in un'unica soluzione.

In entrambi i casi la Giunta comunale definisce le modalità di pagamento tracciabile e sicuro nella stessa deliberazione con cui approva annualmente le tariffe (vedi punto 9.2 del presente Regolamento).

ART. 11 - ESENZIONI

Il Comune di Montorso Vicentino intende agevolare le famiglie numerose.

Nel caso in cui uno stesso nucleo familiare abbia più di un minore regolarmente iscritto al servizio, dal terzo figlio in poi (compreso) la tariffa non è dovuta.

La regolarità di iscrizione si riferisce anche alla regolarità dei pagamenti.

Il secondo figlio pagherà una quota ridotta, definita annualmente nella stessa deliberazione di Giunta comunale sulla determinazione delle tariffe, di cui all'art. 9.2 del presente Regolamento.

ART. 12 - MANCATO PAGAMENTO DELLA TARIFFA

Nel caso di mancato pagamento della tariffa il Comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito, il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva.

Non avranno comunque diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote relative all'anno scolastico precedente.

In caso di situazioni di disagio socio-economico, l'esercente la potestà genitoriale è invitato a prendere contatti con i servizi sociali per concordare le misure del caso.

ART. 13 – RINUNCIA AL SERVIZIO

L'utente che per qualsiasi motivo in corso d'anno rinunci al servizio dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Comune entro il giorno 20 del mese antecedente la cessazione del servizio, indicando la data del ritiro. Qualora il ritiro avvenga nel corso del mese la tariffa dovrà comunque essere corrisposta per tutto il mese in corso.

La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo. L'Amministrazione comunale si riserva di esaminare i casi particolari e gravi che comportino la rinuncia al servizio, per rivalutazioni successive.

ART. 14 - ISCRIZIONE IN CORSO D'ANNO

L'iscrizione in corso d'anno è possibile solo previa verifica dei posti disponibili.

L'utente che in corso d'anno si iscriva al servizio, per trasferimento della residenza o trasferimento da altro plesso scolastico, dovrà pagare la tariffa quantificata su base mensile in proporzione al periodo di utilizzo.

ART. 15 - RIMBORSO DI TARIFFE PAGATE

Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per cause di forza maggiore (guasto del mezzo, scioperi, condizioni metereologiche particolarmente avverse).

Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione comunale qualora l'utente non utilizzi il servizio per assenze o malattia debitamente comprovata da certificato medico.

Art. 16 – DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il Comune di Montorso Vicentino utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto. Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche alla ditta appaltatrice del servizio di trasporto ai sensi del richiamato Regolamento. In fase di istanza di iscrizione al servizio di trasporto scolastico verrà fornita ai genitori informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

ART. 17 - PUBBLICITA' REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione previsto dall'art. 6, comma 4 dello Statuto comunale.

Il presente Regolamento viene inoltrato per opportuna conoscenza a tutte le Istituzioni scolastiche interessate, agli operatori e agli utenti del servizio ed è comunque in visione presso gli uffici comunali a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta.

ART. 18 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente.